

# La titolarità dell'IdR

**La questione della mobilità ordinaria degli insegnanti,  
l'autorità scolastica e la prerogativa dell'ordinario  
diocesano di definire la sede di servizio.**

**Un articolo per cercare di capire.**

L'istituzione del ruolo per l'IRC ha aperto una serie di nuovi scenari, tra i quali sembra essere motivo di crescenti incomprensioni quello della mobilità degli insegnanti.

Il nodo fondamentale è quello della titolarità degli IdR, che – come dovrebbe essere noto – non è sulla sede di servizio ma sull'intero territorio diocesano. A rigor di termini dovremmo parlare di una *titolarità regionale*, visto che l'organico è regionale ed i concorsi sono stati gestiti tutti su base regionale. Ma, dal momento che gli IdR sono vincolati al territorio di una singola diocesi, ci si passi l'approssimazione continuando a parlare di *titolarità diocesana*. La scuola di servizio è solo una sede di utilizzazione, sulla quale l'IdR non può rivendicare alcuna titolarità.

## **La nomina d'intesa**

All'origine di tutto c'è la clausola concordataria della nomina d'intesa. Si tratta di un istituto giuridico poco definito, che trova origine nella legge applicativa del Concordato del 1929, la legge 824/1930, in base alla quale l'IR dell'epoca era affidato «a persone scelte all'inizio dell'anno scolastico dal capo d'istituto, *inteso* l'ordinario diocesano» (art. 5).

Il Protocollo addizionale del 1985 ha ribadito la prassi ormai consolidata parlando di «insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, *d'intesa* con essa, dall'autorità scolastica». In entrambi i casi si faceva riferimento a incaricati annuali e quindi l'intesa sulla nomina doveva essere periodicamente rinnovata, garantendo all'ordinario diocesano un costante controllo sulla gestione del personale. L'idoneità, infatti, era un attestato generico sulle qualità personali e professionali del docente, mentre l'intesa sulla nomina permetteva di fatto

di cogestire, insieme all'autorità scolastica, gli IdR anche da un punto di vista amministrativo. Fermo restando che oggi non è più corretto parlare di «nomina», dato che dal 1995 tutti gli insegnanti stipulano un «contratto», continuiamo ad utilizzare questa dizione per aderenza alla disposizione concordataria.

*Un'intesa* lascerebbe immaginare una pariteticità di condizione tra i due soggetti che devono intendersi. In realtà, per una cautela forse eccessiva della parte statale, l'intesa si è risolta di fatto in una mera presa d'atto delle proposte avanzate ogni volta dalla parte ecclesiastica. Può essere indicativa una sentenza del TAR della Sicilia (n. 55 del 5-3-1991), che da un lato dichiara che «i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica vanno regolati non già su un piano di supremazia e di imperio nei confronti di una istituzione subordinata e dipendente, bensì su un piano di perfetta uguaglianza e parità reciproca», e dall'altro riconosce che «l'ordinamento italiano ha autolimitato il proprio potere di imperio in ordine all'IRC demandando all'ordinario diocesano la scelta degli insegnanti e la valutazione dei titoli di qualificazione professionale che li abilitano all'insegnamento». In concreto, allo Stato può competere solo la verifica del possesso dei titoli di qualificazione, rimettendo all'autorità ecclesiastica ogni effettiva potestà decisionale.

Quando gli IdR erano tutti incaricati, l'intesa voleva dire che l'ordinario diocesano proponeva il nominativo del docente, sceglieva la sede di servizio e decideva il numero delle ore di incarico. Con il ruolo il nominativo è stato deciso dall'esito del concorso, l'orario è divenuto per tutti quello d'obbligo (salvo opzione per il part-time) e quindi all'autorità ecclesiastica è rimasto solo il potere di definire la sede di servizio. E su questo aspetto si concentrano le polemiche, soprattutto in occasione della mobilità.

### **L'intesa continua**

Per alcuni IdR di ruolo la stabilità conquistata con il nuovo stato giuridico ha fatto pensare che, almeno da questo punto di vista, ci si fosse emancipati da certe tutele ecclesiastiche: come l'idoneità è riconosciuta

una volta per tutte all'inizio della carriera (fino ad eventuale revoca), così l'intesa sulla nomina avrebbe effetto solo sull'assunzione nel ruolo (anche perché dopo non ci sarebbero più altre «nomine»).

La già citata logica della cogestione, invece, fa sì che oggi l'autorità ecclesiastica continui ad intendersi sulla nomina dell'IdR anche dopo la sua immissione in ruolo, pretendendo di decidere anche le successive sedi di servizio eventualmente richieste in caso di mobilità e addirittura di poter anche determinare la permanenza nella stessa sede di servizio. Lasciando da parte quest'ultimo caso limite (sul quale sono aperti contenziosi ancora in attesa di definizione), cerchiamo di capire le motivazioni della persistente intesa in occasione della mobilità ordinaria degli IdR.

Le argomentazioni a sostegno di questa condizione ci sembrano essere sostanzialmente tre.

In primo luogo, il principio della nomina d'intesa priva l'IdR del diritto soggettivo alla scelta della propria sede di servizio (e quindi legittima l'ordinario diocesano ad essere l'effettivo titolare di quel diritto, dato che l'IdR è «inviato» in una determinata scuola a nome della Chiesa locale).

In secondo luogo, si può condurre una sorta di dimostrazione per assurdo, immaginando cosa accadrebbe se gli IdR potessero scegliere la propria sede di servizio dopo la prima assegnazione d'intesa: nel giro di qualche anno tutti gli IdR andrebbero ad insegnare in una scuola diversa da quella scelta dall'autorità ecclesiastica, annullando così una clausola concordataria.

Infine, la natura stessa dell'utilizzazione giustifica la riconferma periodica dell'intesa, trattan

dosi di una forma di assegnazione per sua natura temporanea; né vale ad annullare questa condizione il fatto che, come recita ad esempio la nota ministeriale 983/2005, l'utilizzazione «si intende confermata automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i

requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge»: la conferma automatica va letta come una forma di semplificazione amministrativa, per evitare di ripetere ogni anno procedure inutili qualora tutto rimanga come prima.

Si può discutere sulle imperscrutabili «ragioni pastorali» che determinano la scelta di una certa sede per un IdR, ma la prerogativa dell'ordinario diocesano sembra essere fondata e quindi non suscettibile di essere aggirata o esclusa.

### **A che cosa serve la graduatoria**

Se manca una titolarità sulla sede, mancherà di conseguenza anche una possibile condizione di soprannumerarietà su quella sede. Sono ancora frequenti gli equivoci in cui cadono insegnanti e scuole soprattutto in relazione all'uso della graduatoria degli IdR di ruolo, che non è una graduatoria di istituto (visto che non c'è titolarità sulla scuola), ma regionale, ovvero diocesana. Ed è solo in relazione all'organico diocesano che ci si può trovare in condizione di soprannumero.

Perciò, nel caso in cui si riducano le ore di IRC in una scuola in cui sono in servizio più IdR (di ruolo e non di ruolo), non sarà la graduatoria a decidere chi dovrà completare altrove il proprio orario di servizio, ma deciderà ancora una volta l'intesa con l'autorità ecclesiastica. Solo nel caso in cui dovesse verificarsi una contrazione oraria sull'intero territorio diocesano (ipotesi piuttosto remota in gran parte delle diocesi italiane), si ricorrerà alla graduatoria per individuare i soprannumerari e procedere alla loro sistemazione. È su questa individuazione che l'amministrazione statale ritrova le sue prerogative, ma sulle modalità di sistemazione dei soprannumerari ancora non sembra esserci chiarezza.

**SERGIO CICATELLI**

In "L'Ora di Religione" febbraio 2011

## **404 - Docente di ruolo IRC e incaricato**

D. Vorrei sapere da un esperto come lei, egregio prof Cikatelli, se un insegnante di Religione di ruolo può vedersi sottratta la propria sede di titolarità a favore di un supplente annuale di Religione che ha mire su quella sede o perché ha perso ore nella scuola dove è stato sempre nominato. Grazie.

R. In primo luogo va ribadito che l'IdR di ruolo non è titolare su una scuola ma sulla diocesi, ed è uti-izzato nella singola scuola sulla base dell'intesa con l'autorità ecclesiastica. Tuttavia, se non vengono meno le ore di IRC, l'IdR è confermato automaticamente di anno in anno nella medesima sede. Solo in casi eccezionali può porsi il caso di una sua rimozione, sempre nel quadro dell'intesa fra autorità scolastica ed ecclesiastica.

## **451 - I docenti di ruolo e gli incaricati annuali**

mercoledì 5 settembre 2012

Domanda

Egr. Dott. Incampo, le scrivo per la seconda volta perché desidererei avere delle risposte alle mie domande. Sono un insegnante RC che, dopo aver lavorato 12 anni come incaricato nella scuola secondaria, è entrato in ruolo nella scuola primaria l'01-09-2004, avendo superato ambedue i concorsi riservati (scuola primaria-scuola secondaria). A Luglio ho fatto regolare domanda per chiedere di essere utilizzato nella scuola secondaria "su cattedre tra scuole dello stesso Comune" essendo in possesso dell'idoneità concorsuale e dell'ordinario. La mia domanda scaturiva dal pensionamento di un collega di ruolo che ricopriva una

cattedra di 18 ore in Istituti ubicati nel Comune dove già insegno e da me richiesto. Mi è stato proposto verbalmente dall'ordinario una nomina fuori Comune nonostante nel Comune dove insegno ci fossero posti disponibili assegnati a incarichi annuali. A questo punto vorrei sapere:

- gli insegnanti di ruolo hanno priorità rispetto agli incaricati annuali?
- esiste una legge o circolare che regoli la precedenza del ruolo rispetto all'incarico?
- la domanda è stata inviata all'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, non avrei dovuto avere contatti direttamente con questi uffici?

La ringrazio e la saluto cordialmente.

Risposta

La norma prevede che la sede dell'insegnante di religione venga proposta dall'ordinario e assegnata dall'autorità scolastica. Questo significa che l'insegnante di ruolo non ha nessun privilegio verso l'insegnante non di ruolo.

#### **496 – Nessuna titolarità**

Gentile dr. Cicatelli, mi rivolgo a Lei, per chiederLe se esiste una legge che regolamenti la titolarità, nella scuola di servizio, di un docente (di ruolo) che abbia ricevuto la prima nomina proprio in quella scuola (a differenza di un altro docente, anch'egli di ruolo, seppur in una più alta posizione in graduatoria per i soprannumerari, ma che in quella scuola completi solo la propria cattedra) in caso di contrazione oraria per il prossimo anno scolastico.

Non esiste alcuna legge sulla titolarità dell'IdR di ruolo nella scuola per il semplice fatto che l'IdR, pur essendo di ruolo, non è titolare sulla scuola, ma sulla diocesi ed è semplicemente utilizzato nella scuola di servizio. Pertanto non ci sono criteri per stabilire diritti o precedenza tra docenti che svolgono il proprio servizio nella stessa scuola con orario completo o per semplice completamento orario.

La posizione in graduatoria non vuol dire nulla perché la graduatoria è unicamente utilizzata all'individuazione dei soprannumerari sull'organico diocesano.

Il buon senso vorrebbe che si lasciasse nella scuola il docente che da tempo vi svolge l'orario completo, ma l'Ordinario diocesano potrebbe decidere diversamente (si spera per seri e comprensibili motivi).

a Cura di SERGIO CICATELLI

### **415 - Docente utilizzata in altri compiti**

D: Gentile prof. Cicatelli, dal mese di novembre 2010 beneficio della possibilità di optare dell'utilizzo in altre mansioni per ragioni di salute. Ebbene, il primo anno mi ha sostituito un supplente, per cui la cattedra è rimasta avente la mia titolarità. Quest'anno invece il responsabile del CSA di... che si occupa degli IRC della provincia ha attribuito la mia cattedra ad un altro professore di ruolo. La mia preoccupazione sorge dal fatto che adesso non sono più titolare di cattedra ed in luglio 2012 scadrà il mio contratto di centotredicista. È normale quanto è stato fatto tenendo conto della mia immissione in ruolo nel 2005? Aspetto Sue delucidazioni.

R: Gli IdR di ruolo sono titolari su un organico regionale e non sulla scuola cui sono temporaneamente assegnati. Pertanto, il comportamento della diocesi è corretto. Nel caso in cui dovesse cessare l'utilizzazione in altro incarico e l'interessato dovesse rientrare in servizio, spetterà all'ordinario diocesano decidere la sede di utilizzazione, che potrà essere quella precedente o un'altra.

#### **410 - Docente IRC di ruolo e graduatoria ad esaurimento**

D. Gentile dr. Ciatelli, sono una insegnante di Religione a tempo indeterminato nella scuola prima-ria, iscritta nelle graduatorie ad esaurimento dopo lo scioglimento della riserva per aver conseguito il titolo in Scienze della formazione primaria. Vorrei chiederle chiarimenti e riferimenti legislativi su che cosa potrebbe succedere se accettassi la nomina per supplenze per il posto comune per avanzare nel punteggio nelle graduatorie ad esaurimento. È vero che potrei chiedere l'aspettativa dal ruolo? Senza il rischio di essere licenziata? Se sì, a che normativa dovrei fare riferimento? Nel ringraziarla dell'attenzione, saluto cordialmente.

R. L'articolo 18 del vigente CCNL prevede al comma 3 che «il dipendente è, inoltre, collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni, per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova». Pertanto, è possibile ad un IdR di ruolo accettare una supplenza su posto comune fino alla durata di un anno e, al termine, decidere se ritornare nel ruolo IRC o dimettersi per continuare ad accettare supplenze in vista dell'inserimento in altro ruolo.